CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 marzo 1956 (*Stampato n. 1308*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 marzo 1956

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi

Presentata alla Presidenza il 19 dicembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente Accordo fra l'Italia e la Francia, relativo ai marchi di fabbrica e commercio, disciplina *ex novo* la materia e sostituisce gli Accordi del 21 dicembre 1950 e del 5 aprile 1952 di cui le condizioni d'applicazione potevano ingenerare difficoltà e appesantimenti che si sono voluti appunto evitare.

Il nuovo testo, firmato dalle parti in Roma l'8 gennaio 1955, prevede (art. 1) che nel

quadro del deposito e della registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio dei due Paesi, il marchio regolarmente depositato e registrato in Italia sia protetto sul territorio francese e viceversa, condizionatamente al pagamento di una sopratassa pari al 50 per cento dell'importo delle tasse dovute nel Paese in cui si effettua il deposito, alla esplicita richiesta formulata dal depositante, e alla consegna di un esemplare supplementare del marchio.

Il pagamento della sopratassa è giustificato dal beneficio che gli interessati trarranno nel godimento della protezione dei propri marchi nel territorio dell'altro Paese, senza necessità di adempiere a formalità di sorta per il deposito *in loco*, nonché dalle spese di varia natura (spedizione di documenti, compilazione di appropriati schedari, aumentata tiratura degli atti ufficiali, ecc.) che le Amministrazioni delle parti contraenti dovranno sostenere per dare attuazione all'Accordo. Quanto alla condizione dell'esplicita richiesta, da parte del depositante, di voler beneficiare della protezione dei propri marchi nel territorio dell'altro Paese, essa trova giustificazione nel fatto che in tal modo si evitano gli incovenienti che potevano risultare dal precedente regime dell'Accordo, che prevedendo l'automatica estensione della protezione portava a registrare ed archiviare inutilmente marchi contrassegnanti prodotti che non si sarebbero mai esportati nell'altro Paese o che addirittura non avrebbero trovato utilizzazione nemmeno nell'interno dello stesso Paese dove il marchio fosse in origine depositato.

Altro principio importante del nuovo Accordo, rispetto alla Convenzione precedente, è quello della autonomia del marchio, il quale (articolo 2) sarà pertanto sottoposto, nell'altro Paese, alle stesse condizioni di validità e beneficierà della stessa protezione, indipendente da quella del suo Paese d'origine, come se fosse stato depositato in questo Paese.

Le altre disposizioni (articoli 3 et 4) precisano meglio di quanto non avveniva precedentemente gli incombenti delle Amministrazioni delle due parti contraenti in ordine alla compilazione e trasmissione dei documenti, e riconoscono, per la soggetta materia, pieno effetto legale, in ciascun Paese, alle pubblicazioni ufficiali dell'altro.

Con l'articolo 5 si stabilisce infine che le disposizioni dell'Accordo non si applicano se non ai marchi di fabbrica e di commercio depositati dopo la sua entrata in vigore, che daterà dallo scambio degli strumenti di ratifica.

L'entrata in vigore della Convenzione determinerà una intensificazione dei rapporti tra i competenti servizi dei due Paesi. A fronteggiare le spese che ne deriveranno (indennità, rimborso spese di trasporto per le missioni all'Estero effettuate dal personale dell'Ufficio Centrale Brevetti), l'articolo 4 del disegno di legge che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo medesimo, prevede che per ogni esercizio finanziario si provveda con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla sopratassa di cui si è fatto sopra cenno.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Tale l'economia dell'Accordo che vi si propone di approvare e rendere pienamente esecutivo con il presente disegno di legge.

MARTINO EDOARDO. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955 relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

È abrogata la legge 9 aprile 1952, n. 530, per la parte relativa alla materia regolata dal sopra indicato Accordo dell'8 gennaio 1955, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.